

Gazzetta ufficiale

C 112

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
19 aprile 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 112/01 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾ 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 112/02 Tassi di cambio dell'euro 5

Corte dei conti

2013/C 112/03 Relazione speciale n. 23/2012 «Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riquali-
ficazione dei siti industriali e militari dismessi?» 6

IT

Prezzo:
3 EUR

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI


2013/C 112/04	Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	7
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 112/05	Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.847/E-BOOKS ⁽¹⁾	9
---------------	---	---



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 112/01)

Data di adozione della decisione	25.7.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34408 (12/N)	
Stato membro	Finlandia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma/Innovationssöd till den finländska varvsindustrin	
Base giuridica	Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta/Statsunderstöds lag (688/2001), Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Innovazione, sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 60 milioni di EUR	
Intensità	30 %	
Durata	1.8.2012-31.12.2013	
Settore economico	Costruzione di navi e di strutture galleggianti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Kirjaamo/Registratur PL/PB 236 FI-20101 Turku/Åbo SUOMI/FINLAND Työ- ja elinkeinoministeriö/Arbets- och näringsministeriet PL/PB 32 FI-00023 Valtioneuvosto/Statsrådet SUOMI/FINLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	25.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35563 (13/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	High-end television tax relief	
Base giuridica	Finance Bill 2013	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 205 milioni di GBP	
Intensità	20 %	
Durata	1.4.2013-31.3.2018	
Settore economico	Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	HM Treasury 1 Horse Guards Road London SW1A 2HQ UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	25.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35564 (13/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Animation tax relief	
Base giuridica	Finance Bill 2013	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 60 milioni di GBP	
Intensità	20 %	
Durata	1.4.2013-31.3.2018	
Settore economico	Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	HM Treasury 1 Horse Guards Road London SW1A 2HQ UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	20.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35575 (12/N)	
Stato membro	Francia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Plan d'aide au report moda vers le transport par voies navigables pour la période 2013-2017	
Base giuridica	Article 3 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de voies navigables de France modifié par l'article 2 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 14 milioni di EUR Dotazione annuale: 2,80 milioni di EUR	
Intensità	50 %	
Durata	20.3.2013-31.12.2017	
Settore economico	Attività dei servizi connessi al trasporto terrestre, movimentazione merci, trasporto di merci per vie d'acqua interne	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	SGAE 68 rue de Bellechasse 75007 Paris FRANCE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 aprile 2013

(2013/C 112/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3045	AUD	dollari australiani	1,2633
JPY	yen giapponesi	128,40	CAD	dollari canadesi	1,3362
DKK	corone danesi	7,4553	HKD	dollari di Hong Kong	10,1268
GBP	sterline inglesi	0,85480	NZD	dollari neozelandesi	1,5454
SEK	corone svedesi	8,5008	SGD	dollari di Singapore	1,6112
CHF	franchi svizzeri	1,2164	KRW	won sudcoreani	1 461,22
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,9538
NOK	corone norvegesi	7,5870	CNY	renminbi Yuan cinese	8,0632
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6147
CZK	corone ceche	25,875	IDR	rupia indonesiana	12 675,98
HUF	fiorini ungheresi	297,97	MYR	ringgit malese	3,9579
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,781
LVL	lats lettoni	0,7002	RUB	rublo russo	41,2100
PLN	zloty polacchi	4,1147	THB	baht thailandese	37,452
RON	leu rumeni	4,3729	BRL	real brasiliano	2,6207
TRY	lire turche	2,3422	MXN	peso messicano	15,8927
			INR	rupia indiana	70,4070

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 23/2012 «Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?»

(2013/C 112/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 23/2012 «Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors
Unit 'Audit: Production of Reports'
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 112/04)

Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Apennine Energy Spa, convenzionalmente denominata «Tardiano», per un'area ubicata nelle regioni Basilicata e Campania, in particolare nelle province di Potenza e Salerno, delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle coordinate geografiche di seguito indicate:

Vertici	Longitudine E Monte Mario	Latitudine N
A	3°22'	40°20'
B	3°23'	40°20'
C	3°23'	40°18'
D	3°22'	40°18'
E	3°22'	40°14'
F	3°27'	40°14'
G	3°27'	40°13'
H	3°28'	40°13'
I	3°28'	40°12'
L	3°29'	40°12'
M	3°29'	40°11'
N	3°30'	40°11'
O	3°30'	40°09'
P	3°27'	40°09'
Q	3°27'	40°08'
R	3°24'	40°08'
S	3°24'	40°09'
T	3°22'	40°09'
U	3°22'	40°10'
V	3°21'	40°10'
Z	3°21'	40°11'
A'	3°20'	40°11'
B'	3°20'	40°12'
C'	3°19'	40°12'

Vertici	Longitudine E Monte Mario	Latitudine N
D'	3°19'	40°13'
E'	3°14'	40°13'
F'	3°14'	40°16'
G'	3°15'	40°16'
H'	3°15'	40°17'
I'	3°18'	40°17'
L'	3°18'	40°18'
M'	3°21'	40°18'
N'	3°21'	40°19'
O'	3°22'	40°19'

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la cartografia nazionale dell'Istituto geografico militare (I.G.M.) — Foglio della carta d'Italia alla scala 1:100 000 n. 210.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 212,40 km².

Conformemente alla direttiva summenzionata; all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L'autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l'Energia — Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Divisione VI
Via Molise 2
00187 Roma RM
ITALIA

L'istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica «ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.847/E-BOOKS**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 112/05)

1. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare — può adottare una decisione che renda detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l'intervento della Commissione non è più giustificato.
2. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

3. Il 1° marzo 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 circa la condotta di The Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group (una divisione di Pearson plc), Penguin Group (USA) Inc. e Dorling Kindersley Holdings Limited (cui si farà collettivamente riferimento con la denominazione «Penguin») riguardo alla vendita al pubblico di libri elettronici nel SEE.
4. Nella sua valutazione preliminare la Commissione è giunta alla conclusione che, mediante la sostituzione congiunta a livello globale di un modello di vendita all'ingrosso di libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini di base, Penguin, Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited e HarperCollins Publishers, L.L.C. («Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH («Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc. («Simon & Schuster») e Apple, Inc. («Apple») potrebbero avere attuato una pratica concordata, avente per oggetto di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o di impedire la distribuzione nel SEE di libri elettronici a prezzi più bassi in violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
5. Ad Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan e Simon & Schuster si farà in seguito riferimento collettivamente con la denominazione «i quattro editori», mentre a Penguin e ai quattro editori si farà riferimento collettivamente con la denominazione «i cinque editori».

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009, gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

6. Per attuare la propria strategia globale nel SEE (ivi compreso, ma non solo, nel Regno Unito, Francia e Germania), ciascuno dei cinque editori ha firmato con Apple un contratto di agenzia che contiene gli stessi termini di base — compresa la clausola della nazione più favorita riguardante il prezzo al consumo («clausola NPF»), griglie di prezzi massimi al dettaglio e il livello della commissione dell'agente — per la vendita al pubblico di libri elettronici all'interno del SEE. Avendo firmato con Apple contratti di agenzia agli stessi termini di base, tra cui in particolare la clausola di prezzo al consumo NPF, per evitare di perdere proventi e vedersi ridurre i margini di guadagno relativi alla vendita dei propri libri elettronici su iBookstore, ognuno dei cinque editori ha dovuto esercitare pressioni sugli altri principali rivenditori di libri elettronici al dettaglio nel SEE affinché anch'essi adottassero il modello di agenzia.
7. Il 12 dicembre 2012, la Commissione ha adottato, nell'ambito dello stesso procedimento, una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti dei quattro editori e di Apple, con cui ha reso vincolanti gli impegni offerti dai quattro editori e da Apple ed ha chiuso il procedimento nei loro confronti. Penguin non figurava tra i destinatari della decisione.
8. La valutazione preliminare non mirava a esaminare la compatibilità con l'articolo 101 del TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE dei contratti di agenzia conclusi da Penguin con Apple e con altri rivenditori.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

9. Penguin non concorda con la valutazione preliminare della Commissione ma ha comunque offerto alcuni impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Tali impegni lasciano impregiudicate le normative nazionali che autorizzano o obbligano Penguin a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio dei libri elettronici («norme sui prezzi di vendita imposti»).
10. Gli elementi essenziali degli impegni proposti da Penguin sono descritti di seguito:
11. Se non ancora risolti, Penguin si impegna a porre fine ai relativi accordi di agenzia conclusi con Apple per la vendita di libri elettronici nel SEE.
12. Inoltre, Penguin offrirà a ciascun rivenditore diverso da Apple la facoltà di porre fine agli accordi di agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che: i) restringano, limitino o impediscano al rivenditore di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio o di offrire prezzi scontati o promozioni, oppure ii) contemplino la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni di Penguin. Laddove il rivenditore decida di non avvalersi della facoltà di porre fine a tale contratto, Penguin vi porrà fine secondo i termini ivi previsti.
13. Per un periodo di due anni dalla notifica della decisione a Penguin, quest'ultima si impegna a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici la facoltà di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire prezzi scontati e promozioni. Per quanto riguarda i contratti d'agenzia, il valore complessivo dei prezzi scontati o delle promozioni offerte da un rivenditore non deve comunque superare l'ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali che Penguin versa a quel rivenditore in un periodo di almeno un anno per la vendita al pubblico di libri elettronici.
14. Inoltre, per un periodo di cinque anni dalla notifica della decisione a Penguin, quest'ultima si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici all'interno del SEE che contengano la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni di Penguin.
15. Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

16. La Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che renda vincolanti per Penguin gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito web della direzione generale della Concorrenza. Qualora gli impegni fossero in seguito modificati in maniera sostanziale, la Commissione condurrà un nuovo test di mercato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003.

17. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni.
18. Il termine per la presentazione delle osservazioni scade un mese dopo la data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita i terzi interessati a fornire una versione non riservata delle osservazioni in cui eventuali segreti aziendali o altri passaggi ritenuti riservati siano omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».
19. Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. Se alcuni aspetti degli impegni proposti sono giudicati problematici, si prega di suggerire soluzioni.
20. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/39.847/E-BOOKS per posta elettronica all'indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

